



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. 195



DOC. INTERNO N. 132881324 del 31/07/2013

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 302/2013/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott. ssa	Enrica	LATERZA	Presidente
Dott.	Giancarlo	ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Giuseppe Maria	MEZZAPESA	Primo Referendario relatore
Dott.	Walter	BERRUTI	Primo Referendario
Dott.ssa	Alessandra	OLESSINA	Primo Referendario
Dott.	Massimo	VALERO	Primo Referendario

Nell'adunanza del giorno 29 luglio 2013;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 10/AUT/2012/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e sul rendiconto dell'esercizio 2011 ed i relativi questionari;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2011, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Pertusio (TO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il Magistrato Istruttore Giuseppe Maria Mezzapesa;

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il

tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co.166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo con funzione collaborativa, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. La natura collaborativa del controllo è evidenziata dalla circostanza che è rimessa all'Ente l'adozione delle necessarie misure correttive, anche se spetta alla Corte dei conti vigilare sull'adozione ed efficacia degli interventi correttivi, trattandosi di attività indispensabile, anche nell'interesse di tutti i soggetti che costituiscono a Repubblica, per rendere effettivo il controllo (Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella delibera, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Da ultimo, l'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Al fine della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le*

irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione del programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

Considerato

Dall'esame della relazione, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 del Revisore dei conti del Comune di **Pertusio (TO)**, relativa al rendiconto dell'esercizio 2011 e dalla successiva Istruttoria sono emerse le seguenti criticità:

- una differenza di parte corrente negativa (-21.418,85 euro), ripianata attraverso parte dei contributi per permessi di costruire, destinati a spesa corrente per il 34,96% (euro 20.000) e una differenza tra entrate e spese non ripetitive di 26.600 euro, non destinata a spese d'investimento.
- il mancato rispetto del limite di spesa previsto per acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autoveicoli (limite di spesa: euro 0, impegno 2011: euro 8.400), non interamente compensato da riduzioni di impegni nelle altre voci di cui all'art. 6, commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14, del D.L. 78/2010 (limite di spesa complessivo: euro 380, impegni complessivi: euro 8.400)
- il mancato rispetto del limite parametrato all'esercizio 2004 della spesa del personale, ai sensi dell'art. 1 comma 562 della L. 296/2006. In particolare,

le componenti assoggettate al limite di spesa nel rendiconto 2011 sono state pari a euro 223.931,89, mentre quelle contabilizzate nel rendiconto 2004 pari a 204.388.

Le suddette criticità sono state formalmente segnalate all'Ente, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti, che sono pervenuti in data 18 maggio 2013, con nota prot. n. 954 a firma del Sindaco e dell'Organo di revisione.

Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell'attività istruttoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esame collegiale della situazione ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare, a tal fine, apposita adunanza.

Ritenuto

1. Si è riscontrata una differenza di parte corrente negativa (-21.418,85 euro), ripianata attraverso i contributi per permessi di costruire, destinati a spesa corrente per il 34,96% (euro 20.000). Dalla tabella 1.3 del questionario è emersa anche una differenza tra entrate e spese non ripetitive di 26.600 euro, non destinata a spese d'investimento.

In sede istruttoria l'Ente ha precisato che sta orientando la propria azione amministrativa in modo da evitare in futuro la destinazione a spesa corrente di entrate di carattere eccezionale non certe e non ripetibili nel tempo, confermando dunque la criticità rilevata.

Si ritiene pertanto di dover ribadire la necessità di una gestione particolarmente prudente di tali poste di bilancio, anche a causa della natura incerta delle riscossioni ad esse legate, dipendenti da fattori difficilmente governabili e prevedibili da parte dell'Ente che, ove non adotti appropriate modalità di accertamento e gestione, può incorrere in possibili squilibri di bilancio. Si segnala dunque la particolare attenzione che va prestata alla destinazione delle entrate a carattere non ripetitivo, dovendo le stesse essere finalizzate a spese di investimento, ovvero a spese correnti di carattere non ripetitivo. Diversamente, come già verificatosi nel 2010 e 2011, viene in evidenza uno squilibrio strutturale di parte corrente e dunque il determinarsi di situazioni di rischio per i futuri equilibri di bilancio, derivanti dal finanziamento di spese correnti consolidate attraverso entrate non aventi la stessa natura, il cui realizzo è particolarmente incerto negli esercizi futuri non essendone certa la ripetizione.

2. Con riferimento al mancato rispetto del limite di spesa previsto per acquisto, manutenzione, noleggio esercizio autovetture (limite di spesa: euro 0, impegno 2011:

euro 8.400) - non interamente compensato da riduzioni di impegni nelle altre voci di cui all'art. 6, commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14, del D.L. 78/2010 - In sede istruttoria l'Ente ha precisato di aver sostituito l'autovettura comunale utilizzata anche dal corpo di polizia locale in convenzione per servizi di ordine pubblico.

Preso atto di ciò, si ricorda che l'art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, contiene alcune norme dirette a ridurre i *"costi degli apparati amministrativi"*, prevedendo alcune disposizioni che dettano regole di contenimento automatico di alcune particolari tipologie di spese.

Il parametro di riferimento ai fini della riduzione di spesa è stato individuato dal legislatore nella spesa impegnata nell'esercizio 2009 che, pertanto, costituisce la base sulla quale applicare la riduzione.

Inoltre, facendo anche riferimento alla rigida interpretazione emersa nelle delibere di questo Istituto (cfr. del. 111/2011 di questa Sezione), non sono consentite deroghe ulteriori rispetto a quelle dettate dal legislatore. Nella fattispecie in questione l'autovettura infatti, non è ad uso esclusivo del corpo di polizia, e quindi non può considerarsi un acquisto in deroga.

La spesa in esame nel 2011 non ha dunque rispettato i limiti stabiliti, anche intesi nel loro complesso, come precisato dalla giurisprudenza costituzionale, e, pertanto, è necessario che l'Ente, al fine di evitare future violazioni delle norme indicate sopra e di non incorrere nelle responsabilità nelle stesse previste, mantenga le spese in questione nei limiti previsti dal legislatore.

3. Si è rilevato il mancato rispetto del limite della spesa di personale parametrato all'esercizio 2004, ai sensi dell'art. 1 comma 562 della L. 296/2006. In particolare, le componenti assoggettate al limite di spesa nel rendiconto 2011 sono pari a 223.931,89 euro, mentre quelle contabilizzate nel rendiconto 2004 pari a 204.388 euro.

In sede istruttoria l'Ente ha confermato il mancato rispetto dei limiti per la sopravvenuta necessità di sostituire una dipendente in maternità.

Pur essendo note a questo Istituto le difficoltà a dare piena attuazione alla disciplina in esame, specie per gli Enti di minori dimensioni, va sottolineato come le previsioni di contenimento della spesa degli enti locali, come quelle qui in rilievo, oltre a ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio sono da inquadrare nell'ambito degli specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica. Pertanto sono da considerarsi di stretta interpretazione.

Si ritiene inoltre di dover segnalare come possa incidere positivamente al

riguardo, la dovuta attuazione della disciplina di cui all'art. 14, comma 27 e segg. del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato ed integrato dall'art. 19 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"). I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti, infatti, con diverse scadenze fissate dal legislatore, ad esercitare *"obbligatoriamente, in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l)"* (art. 14, co. 27 e co. 28).

Lo scopo è quello di migliorare l'organizzazione degli Enti interessati al fine di fornire servizi più adeguati sia ai cittadini che alle imprese, nell'osservanza dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Come già precisato da questa Sezione (del. 9/2013), spetta agli Enti interessati disegnare la nuova organizzazione delle funzioni, partendo dalle attività sinora svolte da ciascuno di essi, adottando un modello che non si riveli elusivo degli intenti perseguiti dal legislatore ovvero il perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza, economicità, ma anche "di riduzione della spesa" (come si evince espressamente dal co. 30 del citato art. 14 del d.l. n. 78). Non può pertanto ritenersi sufficiente che il nuovo modello organizzativo non preveda costi superiori alla fase precedente nella quale ciascuna funzione era svolta singolarmente da ogni Ente.

4. Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene peraltro sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno eseguite sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e sul rendiconto per l'esercizio finanziario 2012.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

INVITA

l'amministrazione comunale di **Pertusio (TO)** ad ottemperare a quanto segnalato e in particolare:

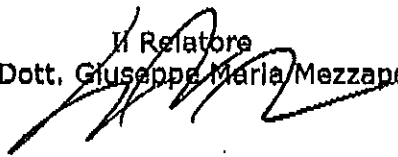
- ad adottare misure gestionali utili a prevenire qualsiasi compromissione dell'equilibrio della situazione corrente, nel rispetto dell'art. 162 del TUEL, assicurando un equilibrio strutturale, senza rischi per i futuri equilibri di bilancio;
- ad una interpretazione ed applicazione rigorosa dei limiti di spesa di cui all'art. 6, commi da 7 a 9, e commi da 12 a 14, del D.L. 78/2010;
- ad una corretta interpretazione ed applicazione della vigente normativa in materia di spesa per il personale, anche in ragione dell'applicazione della disciplina sull'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni.

DISPONE

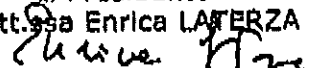
che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune di **Pertusio (TO)**.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del 29 luglio 2013.

Il Relatore
Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa



Il Presidente
Dott.ssa Enrica LATERZA



Depositata in Segreteria

31 LUG. 2013

Il Funzionario preposto
Federico Sola

